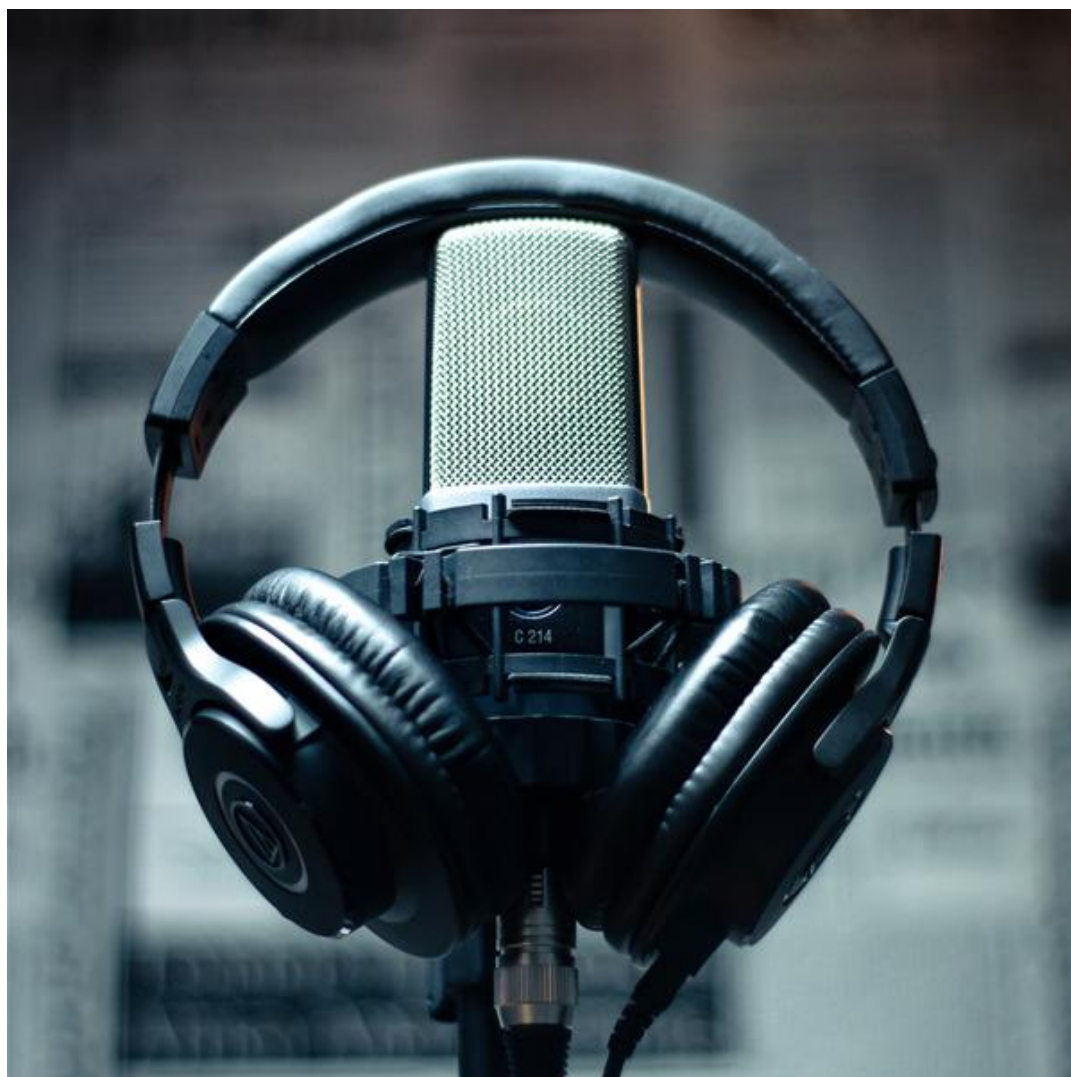
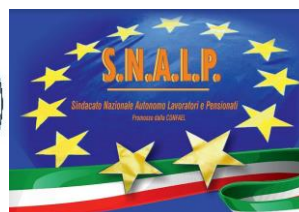

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro



Settori del doppiaggio



Contratto Collettivo Nazionale per il settore Doppiaggio

Inizio validità : 01/08/2025 - Scadenza economica: 30/06/2028 - Scadenza normativa: 30/06/2028

Costituzione delle parti

L'anno 2025, il giorno 01 del mese di Luglio in Roma, presso la sede Nazionale della Confael sita in Via Francesco Cangiullo, 24 – 00142 tra:

- CONFIMITALIA aderente a CIU, rappresentata dal Presidente Nazionale, dott.ssa Edlira Kraja coadiuvata dal Vice Presidente Nazionale, dott. Massimo Moncelli, dalla Tesoriera Nazionale, signora Ionela Narcisa Dita e dal Membro della Presidenza Nazionale, signora Valentina Giugliano;

- SNALP, aderente a CIU, rappresentata dal Vice Segretario Vicario Dott. Eugenio Danilo Fischetto coadiuvato dal Vice Segretario Nazionale Dott.Armando Marcianò, dal Segretario Nazionale Amministrativo Dott. Daniele Epifanio e dal Membro di Segreteria Nazionale Dott.ssa Francesca Gentilini;

- CONFAEL, rappresentata dal Segretario Generale Confederale Dott. Domenico Marrella coadiuvato dal Vice Segretario Generale Vicario Dott. Italo Santarelli e dal Segretario Nazionale Organizzativo Dott. Francesco Greco;

- CONFEDI rappresentata dal Presidente Nazionale Dott. Francesco Spina Barretta e dal Vice Presidente Nazionale, Dott. Massimo Loria,

si è addivenuti alla stipula del presente C.C.N.L. per il settore Doppiaggio

Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti:

CONFIMITALIA:

SNALP:

CONFAEL

CONFEPi

Premessa

Il continuo ed attuale mutamento del mercato dei contenuti dell'audiovisivo, con piattaforme e forme di fruizione lineare e non, con la convergenza e le contaminazioni fra internet, tv e cinema, con la concorrenza sui costi e la competizione sulla vendita dei prodotti, necessita di una chiara regolamentazione a tutela delle parti interessate del settore.

Le parti evidenziano il rilevante ruolo svolto dal doppiaggio per il rispetto delle opere originarie. Inoltre permane, come caratteristica invariata del doppiaggio italiano, l'opera di mediazione culturale, la capacità di conservare e tramandare il patrimonio linguistico nazionale e di contribuire a formare il lessico delle nuove generazioni.

Il rispetto del settore, delle aziende e dei professionisti che vi operano è condizione necessaria al mantenimento del suo ruolo.

Articolo 1

Campo d'applicazione

Le Parti concordano che:

- le società committenti devono prendere atto dei contenuti del presente contratto collettivo e sono tenute a concordare con le aziende di doppiaggio compensi adeguati che ne consentano il rispetto.
- i conseguenti accordi commerciali, pur se attenti all'ottimizzazione dei costi, dovranno tenere conto dei riferimenti di efficienza e qualità e non del parametro del massimo ribasso.
- la committenza dovrà tenere in particolare considerazione quanto previsto in termini di responsabilità solidale nei rapporti con le aziende di doppiaggio (anche in attesa della definizione ed applicazione della Banca Dati Appalti dell'Inps)
- in particolare, gli accordi commerciali tra la committenza e le aziende di doppiaggio non potranno intervenire sui tempi e modalità di pagamento, di rilascio delle liberatorie e disciplina dell'attività lavorativa e svolgimento delle prestazioni previsti dal C.C.N.L. Doppiaggio. Dovranno garantire il rispetto professionale ad ogni figura prevista dal C.C.N.L., responsabile dell'attività relativa alla propria area di competenza, ed il loro utilizzo obbligatorio nelle varie fasi della lavorazione.

- il rispetto del C.C.N.L. Doppiaggio, non dovrà produrre una compressione delle retribuzioni e dei diritti degli addetti al comparto del Cineaudiovisivo, che applichino altri Contratti Collettivi.
- le Parti rammentano altresì, che in forza della L. 192/98 sono vietati comportamenti che possano integrare abuso di posizione dominante, nonché quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della L. 81/17 sulla tutela anche dei lavoratori autonomi, riconfermando il contenuto e le pattuizioni di cui al protocollo sottoscritto da Anica e dalle OO.SS. in data 31.7.2018.
- le Parti rammentano che, in applicazione dell'articolo 26, comma 5 della D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalto, subappalto e somministrazione di beni e servizi, i contratti fra committenza ed aziende, dovranno essere specificatamente indicati, a pena di nullità ex articolo 1418 c.c., i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto.

Articolo 2

Definizione delle parti

Impresa

Si definisce "impresa di doppiaggio" la persona fisica o giuridica che, anche in via marginale o saltuaria, eserciti tra le proprie attività l'edizione italiana o in altre lingue attraverso il doppiaggio (ivi compreso l'oversound) di opere audiovisive e assimilate, nessuna esclusa.

Direttore di doppiaggio

È la figura professionale, a cui è affidata dall'Impresa la responsabilità artistica del doppiaggio di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare, la visione e la distribuzione delle parti, la scelta e la regia degli attori/doppiatori che dovranno interpretare l'opera durante i turni di doppiaggio, il coordinamento generale dei turni.

Inoltre il Direttore di doppiaggio può partecipare, nell'esercizio delle sue prerogative, alle varie fasi tecniche finalizzate al risultato artistico (turni di doppiaggio, visione di controllo dialoghi, premissaggio dialoghi, missaggio).

Assistente al doppiaggio

È la figura professionale responsabile nei confronti dell'Impresa che le affida, a mero titolo esemplificato, ma non esaustivo, le attività di seguito riportate da svolgere nel rispetto della normativa contrattuale vigente:

- a) la preparazione al doppiaggio di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare (visione materiali, suddivisione anelli, compilazione fogli codifica o segnatura pellicola, conteggio righe, segnatura copione, piano di lavorazione);
- b) la cura e la verifica del corretto sincronismo labiale durante i turni di doppiaggio;
- c) l'eventuale scelta della pista magnetica;
- d) l'annotazione delle prestazioni degli attori doppiatori e la verifica del completamento del programma previsto dal piano di lavorazione.

Per i film di circuito cinematografico e relativi trailer, l'Assistente al doppiaggio partecipa ai turni di visione di controllo dialogo.

Inoltre l'Assistente al doppiaggio può partecipare alle varie fasi di lavorazione antecedenti e successive al doppiaggio (controllo colonne internazionali, sincronizzazione, visione di controllo dialoghi, premissaggio dialoghi, missaggio).

Attore-doppiatore

È l'attore che esegue il doppiaggio interpretando, nel rispetto del contenuto artistico originale e del sincronismo ritmico labiale, i personaggi di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare, attraverso i propri mezzi espressivi quali la recitazione, il canto e la declamazione. Inoltre interpreta in oversound opere di tipo documentaristico o affini.

Adattatore-dialoghista

È l'autore cui è affidato dall'Impresa l'adattamento, ovvero la traduzione e l'elaborazione in sincronismo ritmico e labiale, dei dialoghi di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare, al fine di rendere nella lingua di destinazione lo spirito dell'opera.

Inoltre realizza i testi per le lavorazioni in oversound e, qualora richiesto, per i sottotitoli.

L'Adattatore-dialoghista - ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 633/41 e successive modifiche ed integrazioni - ha la paternità del testo realizzato, che è tutelato dalle norme vigenti del diritto d'autore, in particolare dagli articoli 18 e 20 della Legge n. 633/41 e successive modifiche ed integrazioni.

Dichiarazione a verbale - Formazione e certificazione

Le Parti convengono sulla necessità di definire e attivare iniziative formative e di orientamento per il settore professionale del doppiaggio, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.

A tale proposito le imprese e le Organizzazioni Sindacali convengono sulla utilità di processi di certificazione delle imprese e dei professionisti del doppiaggio finalizzati prioritariamente alla qualità del prodotto. Pertanto si conviene di attivare incontri al fine di monitorare l'andamento della certificazione anche per definire, eventualmente, accordi specifici mirati allo sviluppo e al sostegno di tali processi, anche in raccordo con le Associazioni professionali di settore.

Articolo 3

Contratto individuale

Il Contratto individuale regola le prestazioni professionali tra Direttori di doppiaggio, Assistenti al doppiaggio, Attori-doppiatori, Adattatori-dialoghisti e Imprese.

Anticipatamente allo svolgimento della prestazione, le Parti provvederanno alla stipula del Contratto individuale.

Per ognuna delle figure professionali saranno riportati i dati di seguito elencati:

1. Dati identificativi, numero di partita Iva e/o codice fiscale;
2. Denominazione dell'Impresa, sede legale, dati fiscali e matricola Inps come previsto dal D.M. del 15.3.2005;

3. Titolo originale dell'opera, (se già disponibile) titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, indicazione degli episodi complessivamente raggruppati, con numeri e titoli, (ove presenti) identificativi dei singoli episodi;
4. Denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione;
5. Genere dell'opera ai fini dell'identificazione della fascia di appartenenza;
6. Paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno di produzione;
7. Direttore di doppiaggio e assistente al doppiaggio;
8. Numero dei turni e delle righe complessive della lavorazione, salva la modifica del piano di lavorazione in corso d'opera (stanti i possibili accorpamenti o modifiche nella assegnazione dei ruoli);
9. Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione. Tali specifiche non potranno che essere indicative, in funzione della necessità, assai frequente, di ricorrere a modificazioni in corso d'opera non solo per evento imprevedibile, ma anche per possibili necessità sopraggiunte;
10. Denuncia del collocamento obbligatorio, che dovrà essere tempestivamente inoltrata rispetto all'inizio della prestazione e che sarà rilasciata secondo modalità da definire;
11. Compenso, tempi e modalità di pagamento presuntivi, salva una verifica al termine della attività materialmente svolta stanti le possibili variabili di cui sopra;
12. Per il direttore e l'assistente numero dei turni per la preparazione, numero dei turni di sala assegnati, numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premissaggio e missaggio, salva una verifica al termine della attività materialmente svolta stanti le possibili variabili di cui sopra;
13. Per l'attore, indicazione del ruolo o dei ruoli assegnati e numero dei turni e delle righe complessivamente previsti salva una verifica al termine della attività materialmente svolta stanti le possibili variabili di cui sopra;
14. Per tutte le figure professionali previste dal C.C.N.L. il contratto individuale conterrà la liberatoria per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni anche ai fini dei lavori della Commissione Paritetica di Garanzia per il settore doppiaggio;
15. Ogni contratto tra impresa e professionisti dovrà essere redatto in lingua Italiana o comunque con traduzione in italiano a fronte.

Il contratto individuale, redatto in duplice copia originale dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, o da un suo delegato, e essere sottoposto all'interessato che ne prenderà visione e lo firmerà per accettazione all'inizio della lavorazione.

Il Direttore e/o l'Assistente controfirmeranno l'avvenuta prestazione turno per turno sui fogli di presenza sui quali verranno apportate le eventuali modifiche, concordate col prestatore.

Il nuovo contratto con le eventuali modifiche verrà consegnato o recapitato all'interessato a fine lavorazione.

Articolo 4

Piani di lavorazione

I piani di lavorazione sono realizzati, nel rispetto del presente C.C.N.L., dall'Assistente al doppiaggio che ne è responsabile nei confronti dell'Impresa che li ha commissionati.

Il piano di lavorazione, realizzato nel formato più idoneo richiesto dall'Impresa (cartaceo o su supporto informatico) in funzione delle tecnologie presenti e future, dovrà contenere i seguenti dati identificativi:

- a) Denominazione dell'Impresa e sua sede legale;
- b) Titolo originale dell'opera da doppiare, nonché ove possibile il titolo in italiano;
- c) Denominazione del titolare dei diritti di utilizzazione;
- d) Genere dell'opera da doppiare;
- e) Per le lavorazioni seriali l'indicazione dei titoli e/o dei numeri identificativi dei singoli episodi raggruppati nel piano di lavorazione, numero dei turni e delle righe complessive del gruppo;
- f) Numero delle righe per anello per ciascun personaggio;
- g) Numero totale delle righe di ogni personaggio per turno;
- h) Numero totale delle righe del turno;
- i) Data, ora e luogo dell'effettuazione del turno;

- j) La numerazione degli anelli, indicando gli eventuali anelli di colonna separata;
- k) I nomi dei personaggi e degli Attori-doppiatori;
- l) Il nominativo del Direttore e dell'Assistente presenti al turno;
- m) Il nominativo dell'Assistente che ha eseguito la pianificazione della lavorazione.

Una copia in formato cartaceo dei piani di lavorazione dovrà essere presente in sala e firmata dal Direttore di doppiaggio e dall'Assistente prima dell'inizio della lavorazione e dagli Attori-doppiatori prima della fine del turno.

I piani di lavorazione, unitamente ai relativi copioni adattati, dovranno essere tenuti dall'Impresa per almeno tre mesi dopo il pagamento dei turni cui si riferiscono e, in caso di contestazione formale, conservati fino all'espletamento della procedura della Commissione Paritetica di Garanzia.

Articolo 5

Definizione di riga

Il copione - realizzato secondo le regole della dattilografia - dovrà essere numerato per ciascuna pagina, la quale conterrà dalle 18 alle 20 righe.

Si definisce riga la porzione di copione composta da un massimo di 50 battute dattiloscritte (con esclusione del nome del personaggio) e comprensiva degli spazi, della punteggiatura e delle sole indicazioni tecniche e didascaliche secondo la seguente tabella:

(IC)	in campo
(FC)	fuori campo
(inIC), (finIC)	inizia/finisce in campo

(inFC), (finFC)	inizia/finisce fuori campo
(SOVR)	sovrapposto ovv. accavallato
/	pausa fra due frasi
//	pausa fra due scene (manda a capo il testo che segue)
...	sospensione all'interno di una frase
(Ant)	Anticipato
(EFF)	voce effettata - telefono - altoparlante
(DS)	di spalle
(SM)	sul muto
(RIS)	Risatina
(VOCE)	voce pensiero
(Orig)	come da originale

Tutte le altre eventuali annotazioni sono indicate per esteso.

Nota a verbale

Sarà cura dell'Impresa di doppiaggio garantire che i copioni destinati alla lavorazione abbiano i requisiti sopra citati.

Articolo 6

Svolgimento delle prestazioni: modalità e normativa

Ai fini del conseguimento del miglior risultato possibile, nel rispetto delle normative vigenti, all'Impresa spetta il coordinamento delle attività delle singole figure professionali, previste all'articolo 2, responsabili ciascuna dell'attività relativa alla propria competenza e il cui utilizzo è obbligatorio nelle varie fasi delle lavorazioni, nel rispetto di quanto previsto dal presente C.C.N.L..

La disciplina dell'attività delle figure professionali del Direttore di doppiaggio, dell'Assistente al doppiaggio e dell'Attore doppiatore è la seguente:

1. Direttore di doppiaggio

Il Direttore di doppiaggio in qualità di responsabile nei confronti dell'Impresa dell'andamento e della buona riuscita delle lavorazioni a lui assegnate ne coordina le varie fasi.

In particolare:

- Prende visione preventiva dell'opera;
- Comunica all'Impresa la proposta di distribuzione;
- Prende visione del copione adattato;
- Partecipa ai turni di doppiaggio, coordinandone il corretto svolgimento in base a quanto previsto dal presente Contratto;
- Prende visione del piano di lavorazione e, nell'esercizio delle sue prerogative, lo approva o suggerisce all'assistente eventuali modifiche;
- Indica all'Impresa eventuali problemi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della lavorazione;
- Partecipa, se richiesto dall'Impresa e dietro compenso, alle fasi successive al doppiaggio (controllo dialoghi, premissaggio e missaggio).

I materiali da lui ricevuti dovranno essere custoditi con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell'opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo in ogni forma e modo e riconsegnati all'Impresa a fine lavorazione.

Al Direttore di doppiaggio spetta un turno di preparazione, equivalente a un turno di direzione del doppiaggio, ogni 5 rulli o frazione per la visione e la distribuzione delle parti per ogni opera di fascia 1; un turno ogni 10 rulli o frazione per le opere di fascia 2; un turno ogni 10 rulli o frazione per le opere di fascia 3, 4, 5, secondo il raggruppamento dei piani di lavorazione (per rullo si intende una durata convenzionale di dieci minuti o frazione, su ogni tipo di supporto).

In caso di esigenze particolari il Direttore di doppiaggio può essere utilizzato in qualità di attore doppiatore, sempre che l'Impresa, nell'ambito dell'intesa tra le Parti interessate, provveda alla nomina di un altro Direttore che verrà assunto per i turni durante i quali egli presterà la propria opera come Attore-doppiatore.

Al Direttore di doppiaggio spettano i compensi previsti nella Tabella "A".

2. Assistente al doppiaggio

L'Assistente al doppiaggio partecipa alla realizzazione del doppiaggio durante le varie fasi della lavorazione.

In particolare:

- Prende visione preventiva dell'opera;
- Redige il piano di lavorazione in maniera ottimale e nel rispetto del presente C.C.N.L., sottoponendolo all'approvazione dell'Impresa;
- Consegna, nei tempi richiesti e concordati, il piano di lavorazione completo in ogni sua parte, corredato del conteggio righe, dei copioni segnati in anelli e delle relative codifiche;
- Verifica la corretta esecuzione del sincronismo labiale del doppiaggio partecipando a tutti i turni del doppiaggio dell'opera;
- Annota la presenza degli Attori-doppiatori a ciascun turno;
- Controlla, se richiesto dall'Impresa, le colonne internazionali;
- Riconsegna a lavorazione ultimata all'amministrazione dell'Impresa il piano di lavorazione, i copioni e i contratti individuali;
- Partecipa per i film di circuito cinematografico ai turni di visione di controllo dialoghi e, se richiesto dall'Impresa, per le rimanenti fasce di produttività partecipa alle fasi successive: controllo dialoghi, premissaggio e missaggio.

I materiali ricevuti dall'Assistente dovranno essere custoditi con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell'opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo in ogni forma e modo.

All'Assistente al doppiaggio compete la preparazione di qualsiasi genere di filmato e spettano i seguenti turni per la preparazione:

- un turno per la visione (anche se effettuata durante la preparazione) ogni 10 rulli, o frazione, per le lavorazioni delle fasce 1 e 2. Per le fasce successive un turno per la visione (anche se effettuata durante la lavorazione) per ogni raggruppamento dei piani di lavorazione;
- due turni ogni 5 rulli o frazione per le restanti fasi della preparazione (per rullo si intende una durata convenzionale di dieci minuti o frazione, su ogni tipo di supporto).

Qualora all'assistente venga richiesto di procedere a più lavorazioni rese necessarie dal rimontaggio e/o da integrazioni dell'opera originale, gli verrà corrisposto un compenso pari a 1 turno ogni 2 rulli rilavorati.

Qualora, per esigenza dell'Impresa, venga richiesto all'Assistente di effettuare la preparazione sul copione in lingua originale o su testo che non costituisca adattamento, gli verrà corrisposto un compenso aggiuntivo pari a un turno ogni 10 rulli o frazione per prodotti di fascia 1 e 2 o per ogni raggruppamento per il prodotto seriale.

Qualora fosse richiesto all'Assistente al doppiaggio il controllo della colonna internazionale, gli sarà riconosciuto un turno aggiuntivo.

Qualora fosse richiesta la presenza dell'Assistente al doppiaggio alla visione di controllo e/o al premissaggio dialoghi e/o al missaggio dialoghi gli sarà riconosciuto l'equivalente di un turno di doppiaggio per ogni turno.

In caso di esigenze particolari l'Assistente al doppiaggio può essere utilizzato in qualità di attore doppiatore sempreché l'Impresa, nell'ambito dell'intesa tra le Parti interessate, provveda all'assunzione di altro Assistente per i turni nei quali presterà la propria opera come Attore-doppiatore.

Per le lavorazioni in cui la scelta della pista magnetica sia controllata dall'Assistente sarà corrisposta all'assistente medesimo una maggiorazione pari al 10 per cento del compenso.

Oltre che per le lavorazioni di filmati stranieri, per i filmati di produzione nazionale, anche se il doppiaggio è diretto dal regista, la presenza dell'Assistente al doppiaggio è obbligatoria.

Per i filmati di produzione italiana, nel caso di doppiaggio diretto dal regista, all'Assistente al doppiaggio sarà corrisposto il compenso per il turno maggiorato del 30 per cento.

All'Assistente al doppiaggio spettano i compensi di cui alla Tabella "B".

3. Attore-doppiatore

L'Attore doppiatore è tenuto a svolgere la propria attività in osservanza delle indicazioni del Direttore di doppiaggio.

Per ogni turno di doppiaggio verrà corrisposto all'Attore-doppiatore un compenso lordo di presenza secondo quanto stabilito dalla Tabella "C".

Oltre al compenso di presenza, verrà corrisposto all'Attore-doppiatore, per ogni turno di doppiaggio, un compenso aggiuntivo per riga, variabile al variare della tipologia di filmato, secondo quanto previsto dalla stessa Tabella "C".

Articolo 7

Turni e fasce di reperibilità

1) Ambito

Le parti convengono che l'applicazione degli istituti indicati nei prossimi paragrafi si applicheranno alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano l'edizione italiana di prodotti, attraverso il doppiaggio (ivi compreso l'oversound).

2) Fasce di produttività

Per ogni turno di 3 ore continuative non dovranno essere superati i tetti sotto indicati:

2.1) Film di circuito cinematografico, anche di animazione, e relativi trailer, miniserie, sceneggiati, originali TV, cortometraggi cinematografici: 140 righe di media a turno;

2.2) Film non cinematografici (anche di animazione), cortometraggi non cinematografici: 175 righe di media a turno;

2.3) Telefilm, telefilm home-video, sit-com: 195 righe di media a turno;

2.4) Cartoni animati seriali: 195 righe di media a turno;

2.5) Soap-opera, telenovela, docudrama, documentari a sinc, reality a sinc: 225 righe di media a turno.

L'oscillazione media di righe viene consentita entro un tetto massimo del 10% relativo ad ogni fascia.

3) Direttore di doppiaggio

Al Direttore di doppiaggio spetta 1 turno di preparazione ogni 10 rulli o frazione (per rullo si intende una durata convenzionale di 10 minuti o frazione) per la visione e la distribuzione delle parti per ogni opera di fascia 1; 1 turno per ogni opera di fascia 2; 1 turno per ogni gruppo per le opere di fascia 3, 4 e 5.

1 turno per ogni turno di visione controllo dialoghi

4) Assistente

All'assistente al Doppiaggio spetta, per quanto concerne la preparazione fino al tabellone e solo per le lavorazioni di fascia 3, 4, 5 di cui al precedente punto 2:

-	1	turno	sino	a	50	minuti;
-	2	turni	sino	a	100	minuti;
-	3	turni	sino	a	150	minuti;
-	4	turni	sino	a	200	minuti;

- 1 turno per la preparazione su originale;

per quanto concerne l'elaborazione del piano e solo per le lavorazioni di fascia 3, 4, 5, in aggiunta:

-	1	turno	sino	a	50	minuti;
-	2	turni	sino	a	100	minuti;
-	3	turni	sino	a	150	minuti;
-	4	turni	sino	a	200	minuti;

- 1 turno per ogni turno di controllo colonne internazionali;

- 1 turno per ogni turno di visione controllo dialoghi.

Per le lavorazioni di fascia 1 e 2 si fa riferimento al C.C.N.L. vigente ed è prevista solo la preparazione completa.

Vengono consensualmente aboliti i turni di visione.

5) Raggruppamenti

Potranno essere ammessi raggruppamenti di episodi della stessa produzione seriale fino a un massimo di 4 episodi della durata massima di 50 minuti ciascuno e di 8 episodi della durata massima di 25 minuti ciascuno (200 minuti).

6) Doppioni

I doppioni sono consentiti fino alle 30 righe senza limitazioni di numero di personaggi. Inoltre, per ogni anello di brusio generico non a sinc, verrà corrisposta 1 riga.

7) Provini

La effettuazione dei provini sarà gratuita per gli attori nel settore televisivo saranno esenti da gratuità i direttori e gli assistenti.

8) Doppio gettone

Ogni attore che in un turno interpreta un personaggio per un numero di righe superiore al 50% del tetto massimo previsto per la fascia 1, e al 60% del tetto massimo previsto nella fascia di riferimento per le fasce 2, 3, 4 e 5, avrà diritto ad un gettone di presenza aggiuntivo anche se condivide il turno con altri attori, secondo la seguente tabella:

fascia 1 il doppio gettone scatta	140 righe di media a turno alla 71 ^a riga
fascia 2 il doppio gettone scatta	175 righe di media a turno alla 106 ^a riga
fascia 3 e 4 il doppio gettone scatta	195 righe di media a turno alla 118 ^a riga
fascia 5 il doppio gettone scatta	225 righe di media a turno alla 136 ^a riga

Fascia A:

Opere uniche: lungometraggi, TV movie, sceneggiati, filmati di repertorio o montaggio, miniserie, film home video, opere multimediali in sincronismo ritmico labiale, cortometraggi, trailer.

Fascia B:

Seriali: telefilm, sit-com, telefilm home video, documentari in sincronismo ritmico labiale.

Fascia C:

Soap-opera, telenovela, cartoni animati seriali, docudrama, reality in sincronismo ritmico labiale.

Fascia D:

Documentari, docudrama, factuale, reality e prodotti assimilati in sincronismo ritmico non labiale.

Fascia E:

Documentari in oversound.

9) Dialoghisti adattatori

Le parti danno atto che qualunque tipo di testo destinato alle lavorazioni di doppiaggio deve essere sempre e comunque considerato un adattamento.

Con decorrenza 1.1.2017, il compenso per l'attività di over sound sarà pari ad euro 80,00 per ogni rullo della durata convenzionale di 10 minuti.

Dal 1° gennaio 2018, verrà riconosciuto, per gli adattamenti in sincronismo ritmico non labiale, il compenso di euro 95,00 a rullo.

Per il sottotitolaggio, allo stato, viene riconosciuto il 50% del compenso previsto per la fascia di appartenenza del prodotto.

10) Arbitrato

Le parti convengono di introdurre e regolamentare l'istituto dell'Arbitrato al fine di dirimere le controversie fra le parti ed i loro rispettivi rappresentati, mediante

l'affidamento di un incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri.

11) Fonici

Le parti concordano che tale figura professionale ha ormai acquisito ruolo e importanza nella realizzazione del prodotto.

A tal fine il presente protocollo ne inserisce il titolo pur rimandando il profilo e la declaratoria professionale a quanto già in essere nel C.C.N.L. dell'audiovisivo, onde evitare diversità fra contratti insistenti nella stessa filiera merceologica.

12) Clausola finale

Le parti convengono inoltre che, con l'entrata in vigore del presente, viene data formale adesione all' Ente Generale Bilaterale, in sigla Egebil, per la partecipazione alle relative attività fra cui quelle di Formazione e Certificazione, mediante la corresponsione di un contributo pari allo 0,20% sui compensi lordi da porre a carico in parti uguali ad aziende e lavoratori.

Le parti convengono altresì che, in costanza di vigenza del presente accordo ponte, comunque le medesime addiverranno altresì alla definizione dei seguenti temi:

- valutazione e definizione delle competenze di un'eventuale Commissione Paritetica;
- valutazione e definizione dell'ambito di una eventuale Osservatorio del mercato commerciale e del lavoro;
- definizione delle modalità di assolvimento alle condizioni di Riservatezza e sicurezza.

Articolo 8

Documentari "non in sinc"

Per documentario non in sinc e reality non in sinc si intende un opera non cinematografica che non comprenda alcuna parte da doppiare in sincronismo ritmico e labiale.

Per la realizzazione del doppiaggio dei documentari non in sinc, le Parti concordano sulla obbligatorietà della presenza in sala del Direttore di doppiaggio.

Preparazione al doppiaggio: l'Impresa affiderà la preparazione al doppiaggio alla figura professionale dell'Assistente al doppiaggio, al quale verrà riconosciuto un compenso pari a un turno per ogni 60 minuti di durata o frazione di essi.

Compensi:

Direttore di doppiaggio: euro 132,60 per turno.

Attore-doppiatore: il compenso, sia nel caso di voce narrante che in oversound, verrà determinato sulla base della sotto indicata tabella di compensi.

I raggruppamenti per i documentari non in sinc non potranno superare i 150 minuti complessivi.

RIGHE	EURO	
Da 1 a 50	102,12 €	
Da 51 a 100	124,81 €	
Da 101 a 150	147,50 €	
Da 151 a 200	170,20 €	
Da 201 a 250	192,89 €	
Da 251 a 300	215,59 €	Tetto oversound
Da 301 a 350	238,27 €	
Da 351 a 400	260,97 €	
Da 401 a 450	283,66 €	Tetto speaker

Articolo 9

Colonne separate

Di norma nel turno di doppiaggio dovranno essere presenti tutti gli Attori-doppiatori necessari al doppiaggio della sequenza. Tuttavia l'Impresa potrà fare ricorso all'uso delle colonne separate. Per colonna separata si intende il doppiaggio effettuato separatamente di uno o più personaggi presenti all'interno di una stessa cena. In questo caso tutti gli Attori-doppiatori, i cui personaggi abbiano complessivamente più di dodici righe e che non siano avulsi dal racconto (come speaker, narratore, ecc.), avranno diritto ad ulteriori gettoni di presenza qualora il totale delle loro righe in colonna separata sia superiore al 50 per cento del tetto previsto per la fascia dell'opera, esclusa la media.

Articolo 10

Doppioni

Ad un attore chiamato a doppiare un personaggio fino a 12 righe può essere richiesto di doppiare 2 personaggi che complessivamente siano di 12 righe. In alternativa gli può essere richiesto di effettuare fino a 4 anelli di brusio comunque retribuiti con 12 righe.

Articolo 11

Brusio

Per brusio si intende il doppiaggio di battute indistinte di sottofondo senza sincrono ritmico labiale.

Un Attore chiamato a doppiare esclusivamente il brusio viene compensato con il solo gettone di presenza.

Se nel brusio sono compresi personaggi del filmato, ai relativi Attori-doppiatori verranno riconosciute almeno 2 righe per ogni anello.

Articolo 12

Rifacimenti

Al Direttore di doppiaggio, all'Assistente e agli Attori-doppiatori chiamati per effettuare turni di rifacimento verranno corrisposte le competenze previste dal presente C.C.N.L.

Articolo 13

Minori

L'utilizzo dei minori è tutelato dalle norme di legge vigenti sul lavoro minorile. Per ciò che concerne il doppiaggio di personaggi affidati a minori, le Imprese si impegnano altresì a una distribuzione delle parti e dei turni compatibile e coordinata con le esigenze scolastiche dei soggetti interessati. È fatto divieto di utilizzare i minori in turni diversi da quelli previsti nella voce relativa del presente Accordo, nella giornata di sabato e nelle giornate festive.

Resta inteso che per i minori è fatto divieto di superare un tetto massimo di righe per turno e nei tempi previsti dalle leggi vigenti così articolato:

- a) 50 righe per i filmati di fascia 1;
- b) 70 righe per i filmati di fascia 2, 3 e 4;
- c) 80 righe per i filmati di fascia 5.

Articolo 14

Provini

Agli Attori-doppiatori chiamati a effettuare un provino sarà assicurato il solo compenso lordo di presenza. Detto compenso non sarà corrisposto a coloro, tra gli Attori-doppiatori, che saranno scelti per le parti per cui hanno effettuato il provino.

Il Direttore di doppiaggio e l'Assistente al doppiaggio saranno compensati con l'equivalente di un turno di doppiaggio per ogni turno di provini effettuato.

Articolo 15

Norme particolari relative agli autori dell'adattamento dei dialoghi

15.1 Contratto individuale

La stipula del contratto individuale tra Impresa e Adattatore-dialoghista avverrà anticipatamente allo svolgimento della prestazione, anche utilizzando, se condiviso dalle Parti, strumenti tecnologici legalmente riconosciuti.

Il contratto dovrà riportare i dati di seguito elencati:

- dati identificativi dell'Adattatore-dialoghista;
- codice fiscale;
- numero di matricola ENPALS;
- denominazione dell'Impresa, sede legale e dati fiscali;
- titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, numero identificativo dei singoli episodi;
- denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione;

- genere dell'opera ai fini dell'identificazione della fascia di appartenenza come descritto nella Tabella D;
- paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno di produzione e codice ISAN;
- durata esatta dell'opera comprensiva dei titoli di testa e di coda o, in caso di opera di fascia 1, numero dei rulli (per la durata convenzionale di 10 minuti per ogni rullo o frazione, su ogni tipo di supporto);
- data di consegna e giornate lavorative;
- compenso, tempi e modalità di pagamento (1).

Il contratto individuale conterrà la liberatoria per la trattazione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni anche ai fini dei lavori della Commissione Paritetica di Garanzia per il Settore Doppiaggio.

Il contratto individuale, redatto in duplice copia originale dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e consegnato all'interessato che ne firmerà una copia per accettazione.

Il contratto individuale che preveda maggiorazioni rispetto ai minimi di compenso previsti dal C.C.N.L. dovrà essere sottoscritto presso l'Impresa almeno tre giorni prima dell'effettuazione della prestazione.

Qualora l'Impresa sia titolare dei diritti di utilizzazione, il contratto individuale conterrà la cessione dei diritti di utilizzazione, che avrà valore a partire dall'effettivo pagamento del compenso. Negli altri casi i professionisti sottoscriveranno, all'atto del pagamento, la cessione dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento delle opere doppiate a favore del titolare dei diritti dell'opera originale, fatti salvi i diritti previsti dalla legge.

Ogni contratto dovrà essere redatto in lingua italiana.

Le Parti convengono di adottare modelli uniformi di contratto, per i quali si rimanda agli allegati.

In ogni caso, il trattamento economico non può essere inferiore a quanto stabilito dal presente C.C.N.L. Compensi, tempi e modalità di pagamento potranno essere indicati esplicitamente o riportando, alle voci corrispondenti, la dicitura "come da C.C.N.L.".

15.2 Disciplina dell'attività lavorativa

L'Adattatore-dialoghista prende visione preventiva del materiale, di norma presso l'Impresa, nei modi e nei termini condivisi.

All'atto della firma del contratto individuale l'Adattatore-dialoghista riceve in consegna in formato cartaceo o supporto informatico i testi dei dialoghi originali del filmato e copia del filmato, nella sua integrità temporale, visiva e sonora, su supporto video magnetico. Tali materiali dovranno essere custoditi con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell'opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo in ogni forma e modo, fatto salvo il trasferimento temporaneo del solo testo per il tempo necessario alla realizzazione di una eventuale traduzione letterale.

- L'Adattatore-dialoghista fornirà all'Impresa copia firmata della lista dialoghi realizzata secondo i criteri previsti da questo Contratto, su supporto cartaceo e per via informatica.

- Per le opere seriali televisive, l'adattamento sarà accompagnato da una breve sinossi e da una proposta titolo.

- Riguardo le opere multimediali, ove non fosse possibile l'individuazione di un'unità temporale dell'opera, l'unità del rullo va calcolata ogni otto cartelle od ogni 3.400 caratteri, prodotti nei modi previsti dal presente Contratto.

- Le frazioni di rullo non sono cumulabili e sono arrotondate al mezzo rullo successivo.

- Le opere di durata inferiore ai dieci minuti sono arrotondate al rullo intero.

- L'eventuale fornitura di una traduzione da parte dell'Impresa non modifica i compensi dell'Adattatore-dialoghista.

- Nel caso venga affidata all'Adattatore-dialoghista l'integrazione del testo originale, gli sarà riconosciuta una maggiorazione del quarantapercento (40%) del compenso pattuito in mancanza di oltre il cinquantapercento (50%).

Qualora lo sviluppo del copione, per ciascun episodio seriale o opera unica, evidenzi un numero di righe complessive superiore a duecento per ogni rullo, sarà riconosciuto al dialogista, per le ulteriori righe, un compenso pari a mezzo rullo ogni ottanta righe o frazione, con una franchigia che esclude le prime ottanta righe.

Qualora l'Adattatore-dialoghista debba effettuare delle integrazioni dovute a rimontaggi audio/video dell'opera originale, gli sarà riconosciuto il compenso di un rullo per ogni rullo modificato.

Qualora all'Adattatore-dialoghista venga richiesta la realizzazione della lista sottotitoli, gli verrà corrisposto un compenso minimo pari al cinquantapercento (50%) di quello

indicato nella fascia di appartenenza dell'opera. Tale compenso sarà riconosciuto al venticinquepercento (25%) se tale lista viene elaborata da terzi dalla lista dialoghi fornita all'Impresa per le lavorazioni di doppiaggio. La realizzazione del sottotitolaggio consiste nell'adattamento dei testi secondo le norme EBU (European Broadcasting Union).

Per la determinazione del termine di consegna e del numero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a norma della Legge n. 389/89 e della Circolare ENPALS n. 1/2004, è fissato il parametro minimo di due giornate lavorative per ogni rullo.

Qualora venga richiesta la consegna del copione in tempi inferiori a quelli indicati nel contratto individuale, è prevista una maggiorazione pari al costo di un rullo di fascia "A" ogni due giornate di anticipo o frazioni.

All'Adattatore-dialoghista spettano i compensi di cui alla tabella "D".

15.3 Documentari e reality "non in sinc"

Per documentario non in sinc e reality non in sinc si intende un'opera non cinematografica che non comprenda alcuna parte da doppiare in sincronismo ritmico e labiale.

Le Parti convengono che la traduzione/adattamento venga affidata alla figura professionale dell'Adattatore-dialoghista, il quale verrà retribuito con un compenso per rullo (per rullo si intende una durata convenzionale di dieci minuti o frazione, su ogni tipo di supporto).

Il compenso minimo dell'Adattatore-dialoghista è fissato in euro 88,99 per rullo.

Articolo 16

Titoli di coda

I nomi degli Attori-doppiatori che interpretano i protagonisti e i coprotagonisti dei filmati, del Direttore di doppiaggio, dell'Assistente al doppiaggio e dell'Adattatore-dialoghista, saranno inseriti in testa ai titoli di coda, per un tempo e con caratteri idonei alla lettura, come prescritto anche dalla vigente normativa sul diritto d'autore. Per le opere seriali, saranno indicati per ogni episodio i nomi dei professionisti che hanno realizzato il doppiaggio di quell'episodio.

Nota a verbale

Le Parti concordano sull'opportunità di far inserire i titoli dell'edizione italiana in qualunque copia distribuita o commercializzata, quale che sia il supporto tecnico utilizzato.

Articolo 17

Ambiente e sicurezza del lavoro

Il contratto individuale dovrà contenere l'attestazione che il professionista abbia ricevuto idonea formazione di base in materia di sicurezza, nonché per quanto afferente al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18

Contenzioso individuale

Per quanto riguarda le inadempienze delle norme previste dal presente C.C.N.L., si richiama, in via generale, quanto previsto dal Codice Civile. Ferma restando la possibilità dei singoli di agire in giudizio, le Parti convengono che i contenziosi individuali derivanti dalla interpretazione e dalla applicazione delle norme previste dal presente C.C.N.L. - con riferimento all'articolo 3 "Contratto individuale", all'articolo 6 "Svolgimento delle prestazioni: modalità e normativa" e all'articolo 15 "Norme particolari relative agli autori dell'adattamento dei dialoghi" - e che non abbiano una soluzione consensuale tra le singole parti, possono trovare una possibile composizione in seno alla Commissione Paritetica di Garanzia che assume la funzione, in questo caso, di Organo di conciliazione.

Articolo 19

Commissione Paritetica di Garanzia (CPG): Costituzione e ambito di attività

Su iniziativa delle Organizzazioni firmatarie del vigente C.C.N.L. e come previsto dallo stesso, è costituita la Commissione Paritetica di Garanzia (CPG), con il seguente ambito di attività:

- garantire l'applicazione del C.C.N.L., fornendo a tutti i soggetti operanti nel doppiaggio (imprese, committenti e professionisti) le informazioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme;
- stilare un elenco aperto a tutti i soggetti che adempiono agli obblighi derivanti dalle norme contrattuali con le modalità di cui al successivo articolo 24;
- monitorare ogni forma di alterazione dei rapporti economici al fine di evitare che i soggetti rispettosi delle norme contrattuali risultino, rispetto ad un mercato non regolamentato, non competitivi e, in quanto tali, a rischio di esclusione;
- svolgere attività di Osservatorio con le modalità di cui all'articolo 27;
- esperire tentativi di conciliazione in caso di contenzioso tra le Parti.

Articolo 20

Composizione e durata in carica

La CPG è costituita da 12 membri, 6 nominati dalle OO.SS.LL. di categoria e 6 dalle rappresentanze delle Imprese.

Ciascun membro nominato rimane in carica per tre anni e può essere rieletto per un altro mandato.

Qualora uno dei componenti si renda indisponibile a qualsiasi titolo per tre assemblee ordinarie consecutive, decade automaticamente dalla carica e dovrà essere sostituito dalla parte che lo aveva nominato, che ne darà tempestiva comunicazione all'altra.

Nel caso che uno o più membri rassegnino le dimissioni o si rendano indisponibili a qualsiasi titolo, le rispettive Parti provvederanno a nominare, entro 30 gg. dalla decadenza e comunque prima della prima assemblea in calendario, i componenti sostitutivi che rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario.

Articolo 21

Ufficio Istruttorio

Allo scopo di attuare le procedure previste dal successivo articolo 23 e in applicazione dell'articolo 18 del C.C.N.L., la CPG nominerà al proprio interno 2 componenti - 1 per ciascuna parte - che costituiranno l'Ufficio Istruttorio.

I due componenti dell'Ufficio Istruttorio verranno eletti a scrutinio segreto dai componenti della Commissione che dovranno esprimere una preferenza per ognuno dei due rappresentanti.

Per la validità della elezione è richiesta la maggioranza pari alla metà dei presenti più 1 dell'assemblea validamente costituita.

I componenti dell'Ufficio ricopriranno la carica nei termini temporali previsti dall'articolo 20 secondo capoverso.

Le Parti firmatarie del presente accordo, convengono di attribuire ai componenti l'Ufficio Istruttorio la funzione di "garanti della privacy" così come previsto dalla legge garantendo la riservatezza dei dati in loro possesso. Tale funzione decade nel caso di tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 28.

Articolo 22

Attività dell'Ufficio Istruttorio

L'Ufficio Istruttorio ha il compito di:

- esaminare le istanze indirizzate alla CPG da soggetti interessati dal C.C.N.L. Doppiaggio;
- accertare, anche convocando i soggetti interessati, la fondatezza di quanto contenuto nelle istanze di cui al capoverso precedente e svolgere azioni per l'acquisizione di ulteriori elementi, quali:
 - 1) informare i soggetti interessati dalle presunte irregolarità loro attribuite;
 - 2) chiedere la documentazione necessaria all'istruttoria;
 - 3) esaminare eventuali controdeduzioni;
 - 4) formulare eventuali chiarificazioni ai soggetti interessati;
- decidere se quanto accertato debba essere sottoposto all'attenzione dell'intera CPG per la procedura di cui al successivo articolo 24 o archiviato per infondatezza o per sopraggiunta soluzione delle problematiche in oggetto;
- esperire tentativi di conciliazione con le modalità di cui all'articolo 28.

Articolo 23

Compiti della CPG

L'Ufficio Istruttorio, senza alcun riferimento identificativo dei soggetti interessati, pone all'esame della CPG tutti i casi di accertate inadempienze contrattuali, di contenziosi individuali non conclusi con la conciliazione tra le Parti o di un medesimo contenzioso, ancorché conciliato, reiterato più volte. La CPG, sulla base dei dati disponibili, qualora ne ravvisi le condizioni, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dei presenti, da mandato all'Ufficio Istruttorio per l'esclusione dalla lista di cui all'articolo 24 dei soggetti corrispondenti ai casi esaminati.

Articolo 24

Elenco delle società e dei professionisti del settore

Il primo atto della CPG di nuova nomina consiste nella stesura dell'elenco delle Società di doppiaggio e dei Professionisti operanti nel territorio nazionale.

Per la stesura dell'elenco delle Società, la CPG si avvarrà prioritariamente delle Associazioni Datoriali del settore, nonché delle Società che comunicheranno l'adesione al loro inserimento nella lista; alla denominazione delle Società potrà seguire l'indicazione dell'appartenenza alle Associazioni firmatarie del C.C.N.L.

Analogamente, la CPG stilerà l'elenco nominativo dei professionisti, avvalendosi prioritariamente delle Associazioni dei Professionisti del settore nonché dei professionisti che comunicheranno l'adesione al loro inserimento nella lista; ai nominativi potrà seguire l'indicazione dell'appartenenza a una delle Associazioni del settore.

Trascorsi sei mesi dalla compilazione degli elenchi - durante i quali la CPG svolge le funzioni di cui al precedente articolo 23 - gli elenchi saranno resi pubblici e rimarranno tali per ulteriori 6 mesi, nel corso dei quali la CPG proseguirà nel proprio esame, e al termine dei quali verranno resi pubblici i nuovi elenchi.

Trascorsi i primi dodici mesi, le liste saranno compilate e rese pubbliche annualmente. Resta fermo il principio della "non esclusività" degli elenchi suddetti ai fini della instaurazione dei rapporti di lavoro nonché relativamente ai rapporti commerciali tra imprese e committenti.

Nota a verbale: relativamente al 3° comma le Associazioni dei Professionisti conosciute attualmente nel settore sono ANAD e AIDAC.

Articolo 25

Assemblee e validità della costituzione

La CPG si riunirà normalmente con cadenza bimensile mediante convocazione per lettera raccomandata, fax o e-mail inviati almeno otto giorni prima, contenenti l'O.d.G. La CPG potrà essere convocata in riunione straordinaria su richiesta dell'Ufficio Istruttorio.

La CPG si intende validamente costituita quando siano presenti almeno tre componenti, di cui due fisicamente e uno per delega, per ciascuna delle Parti.

Ciascun componente non può essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 26

Decisioni delle assemblee e votazioni

Al momento di ciascuna riunione della CPG, i componenti presenti eleggono un Presidente e un Segretario incaricato di redigere il foglio presenza e il verbale dell'assemblea che, dopo essere stati sottoscritti dai presenti, verranno conservati negli archivi della CPG.

Copia del verbale di assemblea verrà inviato all'indirizzo di tutti i componenti la CPG.

Le decisioni della CPG vengono assunte, normalmente con voto palese, con la maggioranza della metà dei presenti più 1, comprendendo tra i presenti anche i rappresentati per delega.

A richiesta di almeno due componenti, la votazione potrà svolgersi a scrutinio segreto.

Il risultato della votazione dovrà essere verbalizzato e sottoscritto.

Articolo 27

Attività di Osservatorio

La CPG svolge attività di osservatorio - concordandone al proprio interno criteri e modalità - anche attivando incontri specifici con i committenti e analizzando i dati macroeconomici di tendenza del settore, che saranno esaminati anche per area di specialità (cinema, televisione, Home-video, ecc.)

Articolo 28

Procedura di conciliazione

L'Ufficio Istruttorio deve esperire tentativi di conciliazione tra le Parti come previsto dall'articolo 18 del C.C.N.L., sulla base delle seguenti procedure:

- a) la parte lesa deve attivare la procedura di conciliazione non oltre 60 gg. dalla rilevazione del presunto danno subito attraverso una richiesta propria o da parte delle Associazioni firmatarie del C.C.N.L. a cui la parte stessa abbia conferito mandato scritto;
- b) sulla base dell'attività istruttoria indicata nei punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 22, l'Ufficio convoca, congiuntamente, la parte lesa e la parte avversa;
- c) l'Ufficio esplicita il proprio parere scritto circa le eventuali inadempienze, lo rende disponibile alle Parti e propone una ipotesi di conciliazione;
- d) Qualora le Parti assumano la conciliazione proposta o ne trovino altre di comune accordo, la procedura deve concludersi con un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle Parti e dall'Ufficio, contenente il parere di cui al precedente punto c) nonché la clausola che impegna le Parti stesse a non agire ulteriormente;
- e) nel caso le Parti non trovino reciproco consenso circa la possibile conciliazione, l'Ufficio redige un verbale di "mancata conciliazione" contenente il parere di cui al punto c) e la proposta di conciliazione;
- f) il verbale di "mancata conciliazione" è disponibile alle Parti che, in questo caso, sono libere di agire sulla base delle norme di legge vigenti;
- g) la Parte che attiva la procedura di conciliazione ha l'obbligo di astenersi da ogni altra azione fino alla conclusione della procedura stessa; in caso contrario la procedura decade automaticamente;
- h) la procedura di conciliazione deve esaurirsi normalmente in 20 gg. e può essere prorogata di ulteriori 10 gg. su richiesta della Parte promotrice.

Articolo 29

Trattenute sindacali

Previo rilascio di deleghe individuali firmate da coloro ai quali si applica il presente C.C.N.L., le Imprese provvedono ad operare una trattenuta per contributi sindacali, ai

sensi dell'articolo 26 L. n. 300/70, a favore delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L.

Le misure delle trattenute e le modalità di versamento alle Organizzazioni Sindacali vengono indicate - entro il 30 novembre di ogni anno - dalle Organizzazioni Sindacali medesime alle imprese.

Al fine di cui al primo comma, le Organizzazioni Sindacali faranno pervenire alle Imprese del settore gli elenchi aggiornati degli iscritti, precisando negli stessi le generalità dei conferenti le deleghe.

L'esazione del contributo sindacale viene effettuata dalle Imprese per tutta la durata del rapporto con l'iscritto all'Organizzazione Sindacale, salvo revoca ad opera del singolo interessato, con le modalità indicate dalle Organizzazioni Sindacali.

Articolo 30

Ente bilaterale nazionale

Le Parti prendono atto dell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e pertanto, al fine di attuare le finalità di cui al presente C.C.N.L., convengono che l'Ente Bilaterale nazionale generale denominato E.N.GE.B.- Ente Nazionale Generale Bilaterale, costituisce lo strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

L'Ente Bilaterale E.N.GE.B. persegue le seguenti finalità:

- a) formazione, in conformità con l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sulla sicurezza sul lavoro, sulla qualificazione professionale e sul contratto di apprendistato;
- b) sostegno del reddito e dell'occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
- c) promozione, sviluppo e diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
- d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
- e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
- g) costituzione della banca dati delle R.S.U.;

- h) costituzione della banca dati delle R.L.S.;
 - i) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
 - j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;
 - k) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
 - l) costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinazione delle relative attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
 - m) attivazione, direttamente o in convenzione, di procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e relativa gestione;
 - n) attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa e di un fondo di previdenza complementare;
 - o) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
- L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.

Articolo 31

Enti bilaterali territoriali

A livello territoriale sono costituiti gli Enti Bilaterali territoriali.

L'Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- monitoraggio contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato;
- tutela della salute e dignità della persona;
- svolge funzioni in materia di apprendistato;
- lavoro ripartito;
- costituisce l'organismo paritetico e ne esercita le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro;

- promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
- riceve comunicazioni in materia di articolazione dell'orario settimanale, flessibilità dell'orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali;
- svolge funzioni in materia di conciliazioni ed arbitrato;

Può inoltre:

- a) programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazione sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni ed inviandone i risultati all'ente bilaterale nazionale, anche sulla base delle rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56/1987 e ss.mm.ii.; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 22 luglio 1961, n. 628 e ss.mm.ii.;
- b) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale;
- c) svolge funzione di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art 18, legge 196/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 25.3.1998, n. 142 e ss.mm.ii.;
- d) svolge le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo.

Articolo 32

Finanziamento Ente Bilaterale

1. Il contributo mensile da destinare in favore dell'EN.GE.B Nazionale è stabilito nella misura di euro 10,00 (euro dieci/00) suddivisi per euro 8,00 mensile a carico dell'azienda (per 12 mensilità) e euro 2,00 a carico del dipendente (per 12 mensilità) per i contratti full time.
2. Il contributo mensile da destinare in favore dell'EN.GE.B Nazionale è stabilito nella misura di euro 5,00 (euro dieci/00) suddivisi per euro 4,00 mensile a carico dell'azienda (per 12 mensilità) e euro 1,00 a carico del dipendente (per 12 mensilità) per i contratti part time.
3. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.A.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 lordi.

4. Le quote vanno versate o mediante F24 con codice “EGB1” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a EN.GE.B. all’Iban: IT55W0306903202100000071942

5. L’azienda che non aderisce alle sigle sindacali stipulanti il presente contratto collettivo, e/o che ometta il versamento delle quote all’Ente Generale Bilaterale – EN.GE.B. e del Fondo Sanitario “MUTUA MIA” non può avvalersi del presente contratto.

6. Le quote riscosse dall’ EN.GE.B. Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Generali Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente C.C.N.L..

7. EN.GE.B. Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli EN.GE.B. Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

8. Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Generale Bilaterale all’occorrenza.

Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella Sezione Artigiana.

Nota a verbale

Il rispetto del principio della libertà sindacale comporta che non può essere imposto un obbligo di adesione all'ente indicato e, pertanto, resta salva la facoltà di aderire ad altro ente bilaterale che garantisca le medesime prestazioni.

Articolo 33

Contributo di assistenza contrattuale

Il contributo di assistenza contrattuale è fissato nella misura di € 10,00 della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 12 mensilità ed è così ripartito:

2 euro a carico del dipendente

8 euro a carico dell’azienda

Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro

quanto i rispettivi dipendenti, a prescindere se associati o meno. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, a mezzo F24, mediante l'apposizione del codice rubricato al "W465", secondo la procedura indicata dalla relativa circolare INPS.

Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti dal presente CCNL e dalla relativa normativa di settore.

Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del descritto contributo rapportato alla paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro.

Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo.

L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 12 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Articolo 34

Assistenza Sanitaria Integrativa

1. L'assistenza sanitaria integrativa verrà erogata dalla società di mutuo soccorso MUTUA MIA, con sede legale in Roma, via Calvi dell'Umbria, n.9, partita iva 13809251005. Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire a tutti i lavoratori/trici maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2. A decorrere dalla data di stipula del presente C.C.N.L., tutti i lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori, sono coperti dall'assistenza sanitaria integrativa erogata per il tramite della MUTUA MIA s.m.s.
3. Per il finanziamento della indicata assistenza sanitaria integrativa, è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza di euro 14,00 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità.

4. All'atto dell'iscrizione, è dovuta alla società MUTUA MIA una quota una tantum a carico del datore di lavoro, come prevista dai rispettivi piani.
5. I contributi verranno versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.
6. Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 del datore di lavoro e comma 5 sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..
7. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad euro 16,50 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal C.C.N.L., fermo ed impregiudicato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.

Articolo 35

Welfare aziendale

A decorrere dal 01/08/2025 le Aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di "welfare", elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 01/08/2025 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza all'1 giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le Aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori,

della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle P.M.I..

Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di agosto 2026, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere f, f bis, f ter e comma 3 del Tuir, di seguito sono elencati in via esemplificativa gli strumenti di welfare aziendale non soggetti a regime fiscale e contributivo, fruibili in alternativa a premi di risultato in forma monetaria.

Opere e servizi per finalità sociali:

- Soggetti beneficiari : dipendenti e familiari anche se non fiscalmente a carico;
- Modalità di erogazione:
 - strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati;
 - pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio(e non direttamente al lavoratore);
 - possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
 - documento di legittimazione nominativo (voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto);

Finalità	Servizi
Educazione e Istruzione	- Corsi extraprofessionali - Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingua) - Servizi di orientamento allo studio
Ricreazione	- Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv... - Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa,...

	- Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani,... - Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza - Biglietteria e prenotazioni di viaggi, soggiorni e vacanza - Attività culturali (mostre e musei) - Biblioteche - Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli,..)
Assistenza Sociale	- Assistenza domiciliare - Badanti - Case di riposo (R.S.A)
Assistenza Sanitaria	- Checkup medici - Visite specialistiche - Cure odontoiatriche - Terapie e riabilitazione - Sportello ascolto psicologico
Culto	- Pellegrinaggio (pacchetti completi)

Somme, Servizi e prestazioni di educazione, Istruzione ed assistenza a familiari, anziani e/o non autosufficienti

- Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico;
- Modalità di erogazione:
 - Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati;
 - È ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione;
 - Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
 - Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o

servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare	Asili nido - Servizi di babysitting - Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare media e superiore Università e Master - Libri di testo scolastici e universitari
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione	Doposcuola o Pre-scuola - Buono pasto mensa scolastica - Scuolabus, gite didattiche - Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri)
Ludoteche e centri estivi e invernali	Spese per frequentazioni di campus estivi e invernali - Spese per frequentazione di ludoteche
Borse di studio	Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti - Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) - Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua- è richiesta certificazione medica)	- Badanti - Assistenza domiciliare - Case di riposo - Case di cura

Beni e servizi in natura

- Soggetti beneficiari: dipendenti;
- Modalità di erogazione:
 - Beni e Servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati;
 - Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
 - Documento di legittimazione nominativo (c.d voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

Esemplificazioni

- Buoni Spesa per generi alimentari
- Buoni Spesa per shopping (es. commercio elettronico)
- Buoni Spesa per acquisti vari
- Buoni Carburante
- Ricariche telefoniche

Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro

- Soggetti beneficiari: dipendenti;
- Modalità di erogazione: Non è ammessa l'erogazione in denaro;

Articolo 36

Modalità di pagamento compensi

Le parti convengono che i termini di pagamento della prestazione decorreranno dalla data dell'emissione di documento fiscalmente valido.

Le parti convengono altresì che il documento di cui sopra verrà emesso obbligatoriamente entro e non oltre 5 gg dal termine del mese di competenza e cumulativamente per le prestazioni svolte in favore della medesima società nello stesso mese.

Qualora l'azienda di doppiaggio ritardi oltre tale termine il pagamento del compenso, su tali somme decorreranno, a favore del professionista, gli interessi ex d.lgs. 231/02 come

richiamati dall'articolo 2 della legge 22 maggio 2017, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, preferibilmente, tramite bonifico entro i termini stabiliti. Salvo diversi accordi la fattura deve essere emessa dal prestatore d'opera.

Qualora l'Impresa sia titolare dei diritti di utilizzazione, il contratto individuale con i soggetti titolari di diritto connesso dovrà contenere la cessione dei diritti di utilizzazione, che avrà valore a partire dall'effettivo pagamento del compenso pattuito nel contratto individuale.

Negli altri casi i professionisti sottoscriveranno, all'atto del pagamento, e riceveranno contestualmente copia sottoscritta, la cessione dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento delle opere doppiate a favore del titolare dei diritti dell'opera originale, fatti salvi i diritti previsti dalla legge.

Le parti convengono di adottare modelli, il più possibili uniformi, di contratto che verranno redatti e allegati in seguito.

Articolo 37

Maggiorazioni

Fermo restando che il lavoro viene di norma svolto nei tre turni giornalieri, in casi eccezionali e dietro richiesta dell'Impresa, per Direttori, Attori e Assistenti al doppiaggio, il lavoro collocato in orari diversi e ulteriori dai normali turni giornalieri dà diritto a una percentuale di maggiorazione rispetto alle tariffe indicate, nella misura del 30 per cento; tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora il turno si svolga nella giornata di sabato, e al 100 per cento qualora le lavorazioni si svolgano nelle giornate festive.

Articolo 38

Minimi di compenso

Per tutte le prestazioni professionali che saranno effettuate a partire dal 31 marzo 2008, la misura dei compensi previsti per le diverse tipologie di prestazioni è incrementata,

rispetto ai valori in atto di cui all'Accordo dell'adeguamento biennale del 29 luglio 2005 relativo al C.C.N.L. del 23 marzo 2004 della percentuale dell'8% (otto per cento).

Parimenti, dalla predetta data del 31 marzo 2008, entrerà in vigore la Parte Normativa del contratto.

In particolare e in applicazione di quanto sopra, per i minimi di compenso spettanti per le prestazioni disciplinate dal presente Contratto, sia per il gettone di presenza, sia per la parte del compenso relativa alle righe recitate, sia per i rulli/dialogo, le Parti fanno riferimento a quanto contenuto nella seguente tabella:

- Direttori Doppiaggio: compenso per turno;
- Assistenti Doppiaggio: compenso per turno;
- Attori doppiatori: compenso per turno, compenso per riga;
- Dialoghisti: compenso a rullo, compenso per righe eccedenti.

Tabella

Tabella "A": Direttori di doppiaggio

Direttore: compenso minimo per turno (3 ore)	Dal 1luglio 2025	
Compenso	171.30	
Visione e distribuzione		
	Rulli (della durata di 10 minuti o frazione	Turni
Fascia 1	Da 1 a 5 o frazione di essi	1
	Da 6 a 10 o frazione di essi	2

	Da 11 a 15 o frazione di essi	3
	Da 16 a 20 o frazione di essi	4
	Più 1 turno ogni successivi 5 rulli o frazione	
Fascia 2	Da 1 a 10 o frazione di essi	1
	Da 11 a 20 o frazione di essi	2
	Più 1 turno ogni successivi 10 rulli o frazione	
Fascia 3-4-5	Da 1 a 10	1
	Da 11 a 15	2
	Secondo il raggruppamento dei piani di lavorazione	

Tabella "B": Assistenti al doppiaggio

Assistente: compenso minimo per turno (3 ore)	Dal 1 luglio 2025
Compenso	101.72
Compenso per filmati di produzione italiana in caso di doppiaggio diretto dal regista	132.56

	Rulli (della durata di 10 minuti o frazione)	Turni
Visione (anche se effettuata durante la preparazione)		
Fasce 1-2	Da 1 a 10 o frazione di essi	1
	Da 11 a 20 o frazione di essi	2
	Più 1 turno ogni successivi 10 rulli o frazione	
Fasce 3-4-5	Per ogni raggruppamento dei piani di lavorazione	1
Preparazione		
Fascia 1-2	Da 1 a 5 o frazione di essi	2
	Da 6 a 10 o frazione di essi	4
	Da 11 a 15 o frazione di essi	6
	Da 16 a 20 o frazione di essi	8
	Più 2 turni ogni successivi 5 rulli o frazione di essi	
Fascia 3-4-5	Da 1 a 5	2
	Da 6 a 10	4
	Da 11 a 15	6
Turni aggiuntivi		
Controllo della colonna internazionale		
Fasce 1-2-3-4-5		1

Rilavorazione per rimontaggio e/o integrazioni		
Fasce 1-2-3-4-5	Ogni 2 rulli o frazione di essi	1
Preparazione su copione originale o su testo che non costituisca adattamento		
Fascia 1-2	Da 1 a 10 o frazione di essi	1
	Da 11 a 20 o o frazione di essi	2
	Più 1 turno ogni successivi 10 rulli o frazione di essi	
Fasce 3-4-5	Da 1 a 15	1

Tabella "C": Attori Doppiatori

Attore: compenso minimo per turno (3 ore)	Righe per turno	Turno dal 31 marzo 2008	Righe dal 31 marzo 2008
Fascia 1: film circuito cinema, miniserie, sceneggiati, originali TV, filmati di repertorio e trailer	140 di media a turno	72.71	2.31
Fascia 2: TV-movie, film home video	170 di media a turno	72.71	2.31
Fascia 3:	190 di media a turno	72.71	1.99

Telefilm, telefilm home video, sit-com			
Fascia 4: Cartoni animati seriali	190 di media a turno	72.71	1.54
Fascia 5: Soap-opera, telenovela, documentari a sinc, docudrama, reality a sinc	220 di media a turno	72.71	154

Tabella "D": Adattatori dei dialoghi

Adattatori dei dialoghi: compenso per rullo fino a 200 righe (per la durata convenzionale di 10 minuti o frazione) su ogni tipo di supporto	Dal 1 luglio 2025
Fascia A: Opere uniche: lungometraggi, TV movie, sceneggiati, filmati di repertorio o montaggio, miniserie, film home video, opere multimediali in sinc, cortometraggi, trailer.	259,90 €
Fascia B: Seriali: telefilm, sit-com, telefilm home video, documentari in sinc	240,20 €
Fascia C: Soap-opera, telenovela, cartoni animati seriali, docudrama, reality in sinc	189,02 €
Fascia D: documentari e reality “non in sinc”	90,77 €
Per il sottotitolaggio	50% del compenso previsto per la fascia di appartenenza